



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

TELEGRAMMA URGENTISSIMO

ROMA, 4 GIUGNO 2007

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA
DI FRONTIERA

LORO SEDI

E, P.C.:

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DI COORDINAMENTO PER LA REGIONE
VALLE D'AOSTA

AOSTA

NR. 400/C/2007/2248/P/12.297/II DIV

VOCE: LEGGE 28 MAGGIO 2007, N. 68. - DISCIPLINA DEI SOGGIORNI DI BREVE DURATA DEGLI STRANIERI PER VISITE, AFFARI, TURISMO E STUDIO.

NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 126 DEL 1 GIUGNO 2007 E' STATA PUBBLICATA LA LEGGE 28 MAGGIO 2007, N. 68, RECANTE LA DISCIPLINA DEI SOGGIORNI DI BREVE DURATA DEGLI STRANIERI CHE FANNO INGRESSO SUL TERRITORIO NAZIONALE PER VISITA, AFFARI, TURISMO E STUDIO, FINALIZZATA A SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI FORMALI E PROCEDURALI CUI ERANO ASSOGGETTATI DETTI STRANIERI. LA LEGGE E' ENTRATA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.

PERTANTO, AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 1 DELLA CENNATA LEGGE, LO STRANIERO CHE SI TRATTIENE SUL TERRITORIO NAZIONALE PER I RICHIAMATI MOTIVI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE MESI NON E' PIU' OBBLIGATO A RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO.

INOLTRE, IL SUCCESSIVO COMMA 2 DEL MEDESIMO ART. 1 PREVEDE CHE LO STESSO STRANIERO DEVE DICHIARARE LA SUA PRESENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE ALL'UFFICIO DI POLIZIA DI FRONTIERA AL MOMENTO DELL'INGRESSO, IN CASO DI PROVENIENZA DA PAESI DIVERSI DA QUELLI DELL'AREA SCHENGEN, OVVERO, AL QUESTORE DELLA PROVINCIA IN CUI SI TROVA, IN CASO DI PROVENIENZA DA UNO DI TALI PAESI. TALE DICHIARAZIONE DI PRESENZA DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SECONDO LE MODALITA' CHE SARANNO DEFINITE CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

QUANTO SOPRA PER OPPORTUNA NOTIZIA E CON RISERVA DI APPOSITE ISTRUZIONI IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI PROCEDURALI PER CODESTI UFFICI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI CONTENUTI DEL RICHIAMATO DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO.

LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA SONO PREGATE DI VOLER ESTENDERE IL CONTENUTO DELLA PRESENTE AI DIPENDENTI UFFICI.

FIRMATO: PER IL DIRETTORE CENTRALE PRIA IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLIZIA DELLE FRONTIERE E DEGLI STRANIERI PINTO

VISTO:
SI AUTORIZZA LA TRASMISSIONE